



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Francesca Maria Mammone	Presidente
dott.ssa Silvia Vaghi	Giudice rel.
dott. Maurizio Giuseppe Ciocca	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 630 c.p.c.

nel procedimento di reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. iscritto al n. r.g. [REDACTED]/2025 promosso da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'avv. Edgardo Diomede D'AMBROSIO BORSELLI

Parte attrice reclamante

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e difesa dall'avv. [REDACTED]

Parte convenuta reclamata

e nei confronti di

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. Edgardo Diomede D'AMBROSIO BORSELLI

Parte intervenuta

OGGETTO: ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione in data 9.4.2025 nelle procedure esecutive immobiliari riunite aventi R.G.E. n. [REDACTED]/2015 e n. [REDACTED]/2027

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Collegio adito, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione di diritto ex art. 630 c.p.c. delle procedure esecutive immobiliari riunite pendenti innanzi al Tribunale di Milano e recante R.G. n. [REDACTED]/2015 e [REDACTED]/2017 e disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, per tutte le ragioni sopra esposte.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Per parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Collegio adito:

- 1. In via principale, nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza del reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c. proposto dalla sig.ra [REDACTED] e, per l'effetto, rigettarlo, confermando l'ordinanza resa dal G.E. dott.ssa Flaviana Boniolo in data 9 aprile 2025;*
- 2. In via subordinata, accertare e dichiarare l'estinzione della sola procedura esecutiva R.G.E. [REDACTED]/2015 e, per l'effetto, disporre la prosecuzione della procedura esecutiva R.G.E. [REDACTED]/2017;*
- 3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.*

Per il terzo intervenuto:

Chiede, dunque, che l'ill.mo Collegio adito, voglia accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione di diritto ex art. 630 c.p.c. delle procedure esecutive immobiliari riunite pendenti innanzi al Tribunale di Milano e recante R.G. n. [REDACTED]/2015 e [REDACTED]/2017, e disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, per tutte le ragioni sopra esposte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. [REDACTED] ha proposto reclamo ex art. 630, comma III, c.p.c. avverso l'ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione in data 9.4.2025 nelle procedure esecutive immobiliari riunite R.G.E. n. [REDACTED]/2015 e [REDACTED]/2017.

Nello specifico, con il provvedimento reclamato il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione delle procedure esecutive riunite, rilevando che solo la prima delle due procedure, che aveva attinto la quota del 50% dei beni di proprietà della reclamante, era stata sospesa per l'instaurazione del giudizio di divisione, mentre la seconda delle suddette procedure, che aveva sottoposto a pignoramento i beni nella loro interezza, non era mai stata sospesa.

La reclamante ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato deducendo che gli effetti della mancata riassunzione della procedura esecutiva avente R.G. n. [REDACTED]/2015 - sospesa ex art. 601 c.p.c. e mai riassunta dopo l'estinzione del giudizio di divisione - avrebbero dovuto estendersi anche alla procedura esecutiva ad essa riunita avente R.G. n. [REDACTED]/2017, conducendo, in virtù del principio

dell'unicità del processo esecutivo, all'estinzione delle procedure esecutive riunite per inattività delle parti.

2. Parte reclamata ha chiesto il rigetto del reclamo, deducendo l'infondatezza delle argomentazioni avversarie alla luce del principio sancito dall'art. 493 comma 3 c.p.c., secondo cui ogni pignoramento ha effetto indipendente, ancorché riunito ad altri in unico processo, con la conseguenza che la sospensione della procedura relativa al primo pignoramento non comportava l'automatica sospensione del processo esecutivo instaurato sulla base del pignoramento successivo, non interessato dalle vicende che avevano dato causa alla sospensione del primo.

3. All'esito dell'integrazione del contraddittorio disposta nei confronti di [REDACTED], comproprietario esecutato nella procedura esecutiva R.G. [REDACTED]/2017, questi è intervenuto nel presente giudizio, aderendo, con comparsa di costituzione del 28.7.2025, a tutte le doglianze, eccezioni e conclusioni formulate dalla reclamante.

4. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il reclamo meriti parziale accoglimento.

L'art. 493 comma 3 c.p.c. è chiaro nell'affermare che ogni pignoramento mantiene la sua indipendenza anche se riunito ad altri in un unico processo esecutivo, con la conseguenza che le vicende che interessano solo il primo pignoramento non possono estendere automaticamente i loro effetti anche a quello successivo, che non ne è in alcun modo toccato, a meno che la causa che ha inciso sul pignoramento precedente sia comune anche all'altro.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che *“per effetto della riunione dei pignoramenti eseguiti da più creditori in danno degli stessi debitori, coesistono nell'unico processo esecutivo diverse esecuzioni che si svolgono parallelamente”* (Cass. civ. n. 11885/2011).

Quale precipitato del principio di autonomia di ciascun pignoramento discende, a titolo esemplificativo, che l'opposizione all'esecuzione, proposta nei confronti di uno dei creditori pignoranti, non incide sulla posizione dell'altro (anche in caso di disposta sospensione), sussistendo paralleli rapporti processuali rispetto ai quali anche l'integrità del contraddittorio deve essere accertata separatamente. Parimenti le invalidità o i motivi di inefficacia relativi ad uno solo dei pignoramenti non si estendono all'altro, a meno che i motivi di inefficacia/invalidità non siano comuni (Cass. civ. n. 3531/2009).

4.1. Venendo al caso di specie, gli effetti della sospensione della prima procedura esecutiva, disposta per l'instaurazione del giudizio di divisione (trattandosi di espropriazione di una quota del bene), non si estendono anche all'altra procedura esecutiva riunita, posto che la riunione è stata disposta successivamente al provvedimento di sospensione *ex art.* 601 c.p.c. e che nell'ambito della seconda procedura i beni sono stati pignorati nella loro interezza, non rendendo così necessaria l'instaurazione del giudizio di divisione e la sospensione della procedura esecutiva.

Pertanto, dal momento che le conseguenze dell'inattività delle parti per mancata riassunzione della prima procedura all'esito dell'estinzione del giudizio di divisione non possono riverberarsi anche sulla seconda procedura esecutiva non sospesa, l'ordinanza reclamata, sotto detto profilo, appare esente da censure.

4.2. Tuttavia, proprio in ragione dell'autonomia degli effetti dei pignoramenti e del rilievo ufficioso in ordine alla mancata riassunzione della prima procedura esecutiva sospesa *ex art. 601 c.p.c.*, l'ordinanza reclamata va integrata con la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva avente R.G. n. ■■■/2015 e con il conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, come specificato in dispositivo.

Tali provvedimenti sono consequenziali al tempestivo rilievo ufficioso del Giudice dell'esecuzione in ordine alla mancata riassunzione del processo esecutivo, che costituisce un'inattività delle parti che comporta ai sensi dell'art. 630 c.p.c. l'estinzione del giudizio.

5. In ragione del parziale accoglimento parziale, stante la necessità di integrare il provvedimento reclamato con la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva sospesa e non riassunta e la cancellazione della trascrizione del primo vincolo pignoratizio, le spese processuali vanno compensate tra le parti nella misura di 1/4, mentre, in virtù della infondatezza dei restanti motivi di reclamo, sono poste a carico della parte reclamante nella misura di 3/4 e sono liquidate per le quattro fasi dei procedimenti cautelari avuto riguardo ai valori tra i minimi ed i medi e dello scaglione di riferimento - determinato con riferimento al credito per cui ■■■ agisce nella procedura esecutiva avente R.G.E. ■■■/2017 -, in complessivi € 4.500,00(€ 6.000/4x3) oltre rimborso spese generali pari al 15%, nonché I.V.A. e C.P.A.

Le spese anticipate della parte intervenuta restano definitivamente a suo carico, stante il mancato svolgimento di attività difensiva, essendosi limitata alla mera adesione alle difese della parte reclamante (senza tuttavia aver proposto tempestivo reclamo).

P.Q.M.

- in parziale accoglimento del reclamo, ad integrazione dell'ordinanza reclamata del 9.4.2025, dichiara l'estinzione della procedura esecutiva avente RGE ■■■/2015 e, per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di Pavia la cancellazione del pignoramento trascritto il 10.8.2015 al numero di registro generale ■■■ ed al numero di registro particolare ■■■;

- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/4 e condanna parte reclamante ■■■ a rifondere alla parte reclamata ■■■ le spese di lite nella restante misura di 3/4, che si liquidano in € 4.500,00, per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15%, nonché I.V.A. e C.P.A.

Milano, 1.10.2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Silvia Vaghi

La Presidente

dott.ssa Francesca Maria Mammone

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Sonia Pisano